

OGGETTO: appello avverso la ordinanza n. 8/2012 emessa ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c. in data 30.11.2012 dal Tribunale di

CONCLUSIONI

Dell'appellante: come da atto di appello.

Dell'appellata: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1-) Con ordinanza emessa il 30.11.2012 ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c., il Tribunale di ha accolto - per quanto ritenuto di ragione - la domanda proposta da e nei confronti della Asur Marche Zona Territoriale n. basata sulla dedotta responsabilità medica dei sanitari dell'Ospedale di tale città in cui il figlio era deceduto poco dopo la nascita.

In particolare il Tribunale, sulla base della CTU medico legale espletata, ha in primo luogo affermato che la morte del "piccolo" avvenuta circa 29 ore dopo il parto, è stata causata, oltre che da eventi naturali, dalla inadeguata condotta tenuta dai sanitari dell'Ospedale "a partire da circa 18/19 ore dopo il parto..."; inoltre, riepilogati i principi affermati dalla Suprema Corte in materia di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ha escluso il riconoscimento sia della voce di danno da sofferenza soggettiva subita dalla vittima (non ricollegabile alla accertata responsabilità dei sanitari) sia del danno biologico iure proprio, in mancanza di allegazione e prova sul punto; ha invece riconosciuto a ciascuno dei genitori il risarcimento del danno da sofferenza soggettiva iure proprio che, valutata la situazione concreta, ha liquidato, in base alle tabelle di Miliano del 2011, in €. 190.000,00 a favore della ed €. 175.000,00 a favore del oltre interessi per il ritardo sulle somme rivalutate, con il correttivo moderatore della decorrenza da data intermedia (indicata nel mese di

febbraio 2008); effettuati i relativi calcoli, ha quindi condannato la convenuta a pagare a titolo di risarcimento danni, a _____, la somma complessiva di €. 209.999,32 ed a _____ la somma di €. 193.530,42, oltre interessi legali dal 1°.12.2012 al soddisfo ed oltre le spese di lite.

Hanno proposto appello _____ e _____ deducendo che il Tribunale ha erroneamente escluso il risarcimento del danno iure hereditatis per la sofferenza subita dal neonato atteso che, ad avviso degli appellanti, i sanitari non hanno adottato gli accorgimenti idonei ad alleviare le sofferenze del piccolo, tenuto presente che il bambino è deceduto per insufficienza respiratoria che si è tentato di alleviare con antibiotici ed una cannula, peraltro mal posizionata, anziché disporre l'immediato trasferimento presso una struttura dotata di "CPAP" (unica terapia applicabile); in secondo luogo gli appellanti, richiamando l'orientamento della Suprema Corte che, con la sentenza n. 1361/2014, ha previsto il risarcimento del danno da perdita della vita, quale bene supremo di ogni singolo individuo, hanno lamentato il mancato riconoscimento di tale voce di danno, avendo lo stesso Tribunale riconosciuto la responsabilità dei sanitari per non avere usato accorgimenti idonei a tenere in vita il neonato; gli appellanti hanno poi censurato la ordinanza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha liquidato ai genitori la somma per il danno jure proprio - avvicinandosi al valore più basso della forbice delle tabelle milanesi e giustificando tale valutazione con la brevità della vita di _____ e la mancanza obiettiva del tempo per la consolidazione del rapporto affettivo - dimenticando "che per ben nove mesi il piccolo è stato nel grembo della madre e nella mente del padre e che non va trascurato l'affetto che nasce non appena si ha notizia della gravidanza".

Gli appellanti hanno quindi chiesto la riforma del provvedimento impugnato chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della ulteriore somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno sia iure proprio sia iure hereditatis, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

La Azienda Sanitaria Unica Regionale si è ritualmente costituita rilevando la inammissibilità della impugnazione ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e contestando, nel merito, tutti i motivi di gravame: ha chiesto, in ogni caso, la reiezione dell'appello, perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno e condanna degli appellanti alla refusione delle spese del secondo grado di giudizio.

2-) In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata.

Sul punto, i giudici di legittimità hanno chiarito che "l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c., consegue solo allorché il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, ove sia possibile individuare uno o più motivi o, comunque, profili autonomi di doglianza delle sentenza gravata, sufficientemente identificati nei loro elementi essenziali, è legittimo scrutinare quest'ultimi nel merito" (cfr. Cassazione civile sez. III 07 ottobre 2015 n. 20124; Cass. civ. sez. I, 10 settembre 2012 n. 15071).

Nel caso in esame l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto dal giudice di primo grado rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda: la parte appellante ha infatti censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso - tanto che la stessa parte appellata ha poi analiticamente esaminato le singole censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente - per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.

3-) L'appello, nel merito, non è fondato e va quindi respinto.

3-A) Si osserva in primo luogo che la ordinanza impugnata si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto nella parte in cui il Tribunale ha escluso il danno, iure hereditatis, relativo alla sofferenza patita dal neonato.

Invero la CTU medico-legale, espletata nel corso del giudizio di primo grado, ha permesso di accertare che:

il bambino è nato alla 35a settimana e 5 giorni di gestazione e, alla nascita, aveva un peso di gr. 2660 per cui, in relazione al peso e all'età gestazionale, poteva definirsi prematuro;

il decesso, a distanza di circa 29 ore dalla nascita, si è verificato a causa di una "insufficienza respiratoria da malattia delle membrane ialine diffusa, severa";

il comportamento dei sanitari tenuto nella prima fase dell'intervento prestato, diretto a fronteggiare il "distress respiratorio", consistito nella sola somministrazione dell'ossigeno-terapia nei modi e nei tempi con cui è stata effettuata e la tipologia del monitoraggio adottata risultano giustificati, in relazione allo standard diagnostico-terapeutico che, all'epoca dei fatti, i reparti di pediatria di ospedali periferici possedevano;

la condotta dei medici è stata invece inadeguata a partire dalla rivalutazione clinica effettuata al mattino del giorno successivo alla nascita (a distanza di 18-19 ore circa dall'inizio della ossigeno-terapia), quando un corretto indirizzo diagnostico e terapeutico o l'eventuale tempestivo trasferimento presso una struttura sanitaria adeguata avrebbero potuto, in termini probabilistici, ridurre il rischio del decesso nella misura del 90%.

In tale contesto si ritiene che sia corretta la decisione del Tribunale che (per quanto riguarda gli aspetti che rilevano in questa sede), dopo aver premesso che *"il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, senza dar luogo a duplicazioni"* e che *"in caso di fatto illecito al quale sia seguito, dopo breve tempo, la morte della vittima rimasta lucida durante l'agonia può essere liquidato a favore degli eredi anche il danno da sofferenze soggettive sofferto dalla vittima medesima, ma non già il danno biologico"*, ha escluso il riconoscimento in favore dei genitori del bambino, nato prematuro e deceduto dopo 29 ore, di un danno per la sofferenza soggettiva patita dalla vittima, *"non già perché il neonato (benché ovviamente non in grado di percepire coscientemente l'arrivo dell'evento morte) sia incapace di provare sofferenza ma perché, a ben vedere, è accertata a carico dei sanitari la responsabilità della mancata adozione di accorgimenti idonei a tenere in vita il neonato e non la responsabilità della mancata adozione di accorgimenti idonei ad alleviare*

le sofferenze preesistenti derivanti dalle complicazioni respiratorie insorte per cause naturali subito dopo il parto"; il Tribunale, valutando adeguatamente le risultanze della CTU, ha escluso che le sofferenze patite dal neonato fossero ricollegabili alla inappropriata condotta dei sanitari, come accertata dal consulente, e ha quindi correttamente escluso, il risarcimento del danno in esame.

Considerata la natura della responsabilità dei sanitari, ravvisata nel caso concreto, si ritiene che le doglianze degli appellanti i quali, a sostegno dell'assunto difensivo, hanno dedotto l'inadeguato supporto terapeutico ed il mancato tempestivo trasferimento del bambino presso un'altra struttura, non siano tali da giustificare la pretesa risarcitoria dedotta, poiché riguardano esclusivamente aspetti che confermano la mancata adozione di accorgimenti idonei a tenere in vita il bambino e quindi la responsabilità dei sanitari già accertata e che, invece, non implicano (anche) la mancata adozione di accorgimenti idonei ad attenuare le sofferenze del neonato, ricollegabili - nella specie - alla difficoltà respiratoria insorta per cause naturali e non alla condotta colposa dei sanitari.

Per tali ragioni si ritiene che l'impugnazione proposta non sia meritevole di accoglimento e che la ordinanza del Tribunale debba essere sul punto confermata.

3-B) Le doglianze degli appellanti in ordine al mancato riconoscimento del danno per la perdita della vita del neonato risultano parimenti infondate, alla luce della evoluzione giurisprudenziale, successiva all'atto di appello, in materia di risarcibilità del danno da morte immediata o intervenuta dopo un breve lasso di tempo da un fatto illecito.

Infatti, in seguito alla sentenza della Cassazione n. 1361/2014 (richiamata dagli appellanti), che ha riconosciuto il danno per la perdita della vita trasmissibile agli eredi del *de cuius*, si è verificato un contrasto giurisprudenziale rispetto al precedente orientamento risalente alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 3475/1925 - in base alla quale "se è alla lesione che si rapportano i danni, questi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fin quando il medesimo sia in vita" (così in Cassazione civile sez. un., 22/07/2015,

n.15350) - che ha poi trovato conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 372 del 1994 nonché nella decisione delle SS.UU. della Suprema Corte n.26972/2008 e in numerose altre pronunzie (tra le altre, Cass. civ. n. 15706 del 2010, n. 6754 del 2011, n. 2654 del 2012, n. 12236 del 2012, n. 17320 del 2012); tale contrasto è stato poi risolto dalla successiva e più recente sentenza della Cassazione a SS.UU. n. 15350/2015 (sopra citata) che ha inteso dare continuità all'indirizzo maggioritario e più risalente, non ravvisando, nella più recente giurisprudenza, argomentazioni decisive idonee a superare quelle poste a fondamento dell'orientamento precedentemente consolidato.

Con la predetta decisione le SS.UU. hanno quindi ribadito che, nel caso di morte immediata o che segua entro un brevissimo lasso di tempo alle lesioni, non può essere invocato un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis, in mancanza di un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio: in tali situazioni la irrisarcibilità deriva non dalla natura personalissima del diritto leso, ma dalla assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (v. sentenza citata, in motivazione, in cui sono richiamati i precedenti giurisprudenziali).

Alla luce di tali principi, dai quali non vi è motivo di discostarsi, risultando gli stessi ribaditi in più occasioni dalla Suprema Corte anche a SS.UU., si ritiene che nel caso di specie - in cui il neonato è deceduto dopo appena 29 ore dal parto - la domanda degli attori, odierni appellanti, diretta ad ottenere il risarcimento del danno da perdita della vita del neonato non possa trovare accoglimento: la ordinanza impugnata va quindi, anche sul punto, confermata.

3-C) Anche le contestazioni sollevate dagli appellanti in ordine alla entità della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno iure proprio per la morte del figlio, basate sul fatto che il Tribunale si è avvicinato ai valori più bassi della forbice prevista dalle tabelle milanesi del 2011 (che, per la perdita di un figlio, prevedono un importo da un minimo di € 154.350,00 ad un massimo di € 308.700,00), senza valutare

adeguatamente la situazione concreta, non appaiono fondate, alla luce delle esaurienti argomentazioni svolte dal giudice di primo grado.

Infatti il Tribunale nel liquidare gli importi spettanti ai due genitori ha innanzitutto precisato che *"il danno da sofferenza soggettiva dei congiunti più prossimi (genitori, figli, fratelli) va presunto e liquidato in via equitativa all'interno della forbice degli importi minimi e massimi previsti dalla Tabella 2011 del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale nella parte riguardante la perdita del rapporto parentale"* e che *"per determinare l'importo dovuto tra il minimo e il massimo si deve tenere conto soprattutto dei seguenti criteri: intensità del rapporto affettivo tra vittima e superstite; età della vittima; età del superstite; convivenza o meno con la vittima; composizione del nucleo familiare"*.

Sulla base di tali considerazioni il primo Giudice ha poi tenuto presente, da un lato, la brevità della vita di (deceduto come si è detto dopo 29 ore dalla nascita), la mancanza obiettiva del tempo per la consolidazione di un rapporto affettivo, nonché la giovane età dei genitori (orientandosi, sulla base di tali elementi, verso il lato basso della forbice dei valori di tabella) e – dall'altro - l'infrequenza di complicanze del parto, la mancanza all'epoca di altri figli (circostanze tali da far presumere una maggiore intensità delle sofferenze patite), compensando così in piccola parte gli indici orientativi sopra evidenziati; inoltre, quanto alla posizione della madre, il Giudice di primo grado, ha anche valorizzato *"la vicinanza corporea" intrattenuta con il figlio nascituro nel periodo della gravidanza*", con conseguente riconoscimento alla medesima di un importo maggiore rispetto a quello liquidato al padre del bambino: e' quindi evidente che il Tribunale, ha tenuto in considerazione tutti gli aspetti rilevanti e significativi ai fini della liquidazione del danno, compresi quelli evidenziati dagli appellanti.

Giova sul punto osservare che la liquidazione del danno va effettuata in via equitativa e che la caratteristica principale delle tabelle milanesi per il risarcimento del danno da perdita parentale è quella di prevedere un minimo ed un massimo della somma attribuibile ai congiunti, che varia in considerazione della relazione parentale del soggetto richiedente il risarcimento con quello deceduto sulla base di parametri di riferimento

(quali, per esempio, la sopravvivenza o meno di altri congiunti, la qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua e di quella che caratterizzava il rapporto parentale con la persona deceduta) che, come si è visto, il Tribunale ha tenuto in considerazione e correttamente valutato ai fini della quantificazione del danno, avendo il primo giudice liquidato somme superiori all'importo più basso della forbice, evidenziando in modo esauriente le ragioni della decisione che, per la completezza della motivazione, la Corte condivide, in mancanza di ulteriori elementi (non allegati) - diversi da quelli già valutati dal primo giudice - tali da evidenziare aspetti peculiari della fattispecie concreta e del rapporto intercorso tra la vittima ed i superstiti e da giustificare un importo maggiore rispetto a quello liquidato.

4-) L'appello va quindi respinto confermando la ordinanza impugnata: la natura delle questioni trattate e la evoluzione giurisprudenziale di cui si è detto, evidenziano ragioni sufficienti per compensare integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella versione (applicabile alla presente controversia, iniziata nel 2008), modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, con decorrenza dal 1 marzo 2006, secondo la quale la compensazione delle spese richiede la concorrenza della soccombenza reciproca o di "altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione".

5-) Deve considerarsi, infine, che in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, applicabile ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (e quindi anche al presente giudizio di appello iniziato con atto notificato il 19.2.2014), il giudice del gravame è vincolato, pronunciando il provvedimento che lo definisce, a dare atto, senza ulteriori valutazioni decisionali, della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento da parte dell'impugnante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, presupposti nella specie sussistenti, stante la reiezione dell'appello, per la appellante

risultando il [redacted] allo stato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato (Cass. 2 settembre 2014 n. 18523; Cass, 25 novembre 2014 n. 25005).

P.Q.M.

La Corte di Appello di Ancona, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, respinge l'appello proposto da [redacted] e [redacted] avverso l'ordinanza n. 8/2012 emessa ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c. dal Tribunale di [redacted] in data 30.11.2012, che, per l'effetto, conferma integralmente;

dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti per il versamento, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.

Così deciso in Ancona il 16 gennaio 2019.

Il Presidente
dott. Bruno Castagnoli

Il Consigliere estensore
dott. Anna Bora